Relazione alla proposta di legge n. 289 a iniziativa del Consigliere Talè: "Norme per la promozione di iniziative e progetti per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della solitudine".

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si vuole contrastare il fenomeno della solitudine, una condizione esistenziale, un prodotto della modernità. La proposta di legge è stata elaborata con il supporto di una psicologa forense e psicoterapeuta cognitivo comportamentale ed ha l'obiettivo di stimolare una maggiore conoscenza del fenomeno e l'adozione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto. Le ricerche sociologiche ci restituiscono un quadro sconfortante: 8,5 milioni di italiani vivono da soli, molti di più si sentono soli senza il conforto di una persona amata, di un amico, di un parente; il 13,5% degli italiani (dati Eurostat) dichiara di non avere nessuno a cui rivolgersi nei momenti di difficoltà; il 12% non sa indicare una persona con la quale si confida. Per quanto possa sembrare paradossale, la solitudine è un prodotto della modernità. Nel saggio "L' uomo è antiquato" è descritta la condizione dell'uomo moderno ammassato in enormi città e divenuto contemporaneamente un "eremita di massa", isolato davanti ad uno schermo, incapace di relazioni profonde e autentiche. La solitudine, come condizione psicologica e fisica, attraversa tutti gli ambienti della vita, dall'adolescenza all'anzianità, dalla scuola al lavoro; ogni stato di solitudine porta con sé una storia di sofferenza, un carico di paura e vergogna con sentimenti di inadeguatezza e può rappresentare un rischio per il benessere e la salute dell'individuo. La presente proposta di legge si compone di otto articoli. Il primo articolo definisce finalità e principi descrivendo nel dettaglio il fenomeno della solitudine: "ogni fenomeno di esclusione, disconnessione e marginalizzazione sociale e civile per origini o cause collegate alla condizione personale anagrafica, socio-sanitaria, economica o culturale" e dichiara la necessità di contrasto da parte della Regione di ogni forma di esclusione sociale e di marginalizzazione dell'individuo. È stato dimostrato infatti che l'esclusione sociale incide negativamente su quattro grandi aree: riduce l'autostima, il senso di appartenenza, la percezione di contatto con la realtà e la percezione che la vita abbia un senso. Queste quattro aree, quando vengono minacciate, producono danni immediati per il benessere psicofisiologico dell'individuo. Episodi persistenti e duraturi di esclusione come quelli che subiscono persone stigmatizzate possono portare a consequenze gravi, come un generale appiattimento emotivo che si accompagna a un profondo senso di impotenza e a una riduzione dell'autocontrollo. Quello a cui si assiste è una sorta di resa alle circostanze avverse. Quindi, sebbene un singolo episodio di ostracismo sia doloroso ma gestibile, l'ostracismo protratto nel tempo è un nemico pericoloso che non bisogna sottovalutare. Il secondo articolo indica i destinatari della proposta di legge, l'intera popolazione del territorio regionale ed in particolare i soggetti cosiddetti fragili perchè maggiormente esposti al rischio di esclusione e marginalizzazione. Il terzo articolo esplicita i soggetti attuatori, coloro che dovranno mettere in atto attività di monitoraggio, di studio del fenomeno e azioni positive di contrasto. L'articolo 4 istituisce l'Osservatorio regionale sulla solitudine, un organismo avente il compito di curare e mettere a sistema tutte le informazioni e i dati utili alla comprensione del fenomeno nonchè al monitoraggio e alla diffusione di buone pratiche su tutto il territorio regionale. L'articolo 5 definisce la composizione dell'Osservatorio regionale: un presidente e sei membri nominati dall'Assemblea legislativa regionale, individuati tra personalità espressione del mondo dell'istruzione, della formazione e della ricerca, della cultura, dell'associazionismo e del terzo settore delle professioni sociosanitarie. L'articolo 6 stabilisce il piano triennale di contrasto della solitudine, un piano di interventi volti a contrastare il fenomeno della solitudine e a sostenere i progetti di natura pubblica o privata senza scopo di lucro volti alla realizzazione degli indirizzi. Infine l'articolo 7 è dedicato alle norme transitorie finali e l'articolo otto all'invarianza finanziaria.